REGIONE SICILIANA

**UFFICIO SPECIALE**

**- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

# SCHEMA DI CONVENZIONE

**PROCEDURA TELEMATICA, TRAMITE SDAPA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE” d’interesse per gli Enti del S.S.R. Regione Siciliana**

LOTTO CIG

# TRA

Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia - Assessorato Regionale dell’Economia (di seguito CUCRS), con sede in Palermo via Notarbartolo, 17, P.IVA.02711070827, in persona del Direttore della Centrale Unica di Committenza Regione Sicilia, Di Leo Giovanni

E

, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , in persona del e legale rappresentante Dott. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “***Fornitore***”);

# OPPURE

* , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , in persona del e legale rappresentante Dott.

, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo comprendente, oltre alla stessa, la mandante con sede legale in , Via ,

capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA

, e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio

n. ; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “***Fornitore***”)

# PREMESSO

1. che con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 58 del 22 luglio 2015, la CUC Regione Siciliana è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.l. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in l. 23 giugno 2014 n. 89);
2. che l’Ufficio Speciale - CUC Regione Siciliana, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal D.P.C.M. 11.7.2018, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per l’affidamento “*servizi di Ossigenoterapia domiciliare* d’interesse per gli Enti del S.S.R” in nn.21 Lotti ed indetta tramite SDAPA;
3. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti né tantomeno l’Ufficio Speciale CUC Regione Sicilia, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di stipulare fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, i contratti della/e forniture con le Amministrazioni contraenti, che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
4. che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso la stipula di contratti nei quali saranno indicati l'esatto importo della/e fornitura/e richiesta/e ed il luogo di esecuzione;
5. che il Fornitore manifesta la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;
6. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, il Capitolato d’oneri, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
7. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
8. che il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei documenti di gara e di avere particolarmente preso in considerazione quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
9. che la presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato in forma di scrittura privata, con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 6, comma 6, del D.L. 23 dicembre 2013, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9.

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene quanto segue***

# ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI

Oggetto della presente Convenzione è la prestazione da parte del Fornitore dei “*servizi di Ossigenoterapia domiciliare* *con terapia da effettuarsi mediante l’utilizzo di ossigeno liquido (LOX) o di concentratore di ossigeno (COX)”* d’interesse per gli Enti del S.S.R.

In particolare, costituiscono oggetto del servizio, le seguenti forniture / attività:

• servizio di call center (LOX e COX);

• formazione (LOX e COX);

• servizio di consegna e prima installazione presso il domicilio (LOX e COX);

• fornitura periodica di confezioni farmaceutiche di ossigeno terapeutico allo stato liquido in appositi contenitori denominati “Unità Base” e fornitura periodica di dispositivi medici e materiale di consumo ad uso accessorio, programmati in funzione della terapia (LOX); fornitura di concentratori di ossigeno e del relativo materiale di consumo (COX)

• servizio di messa a disposizione, ove previsto, di una “Unità Portatile” per garantire la mobilità al paziente secondo prescrizione medica (LOX);

• servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria ((LOX e COX);

• applicativo informatico per la gestione del paziente e della fornitura di ossigeno comprendente tutti i dati richiesti del flusso informativo mensile obbligatorio (LOX e COX);

• piano in caso di subentro, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico (LOX e COX).

L’esatta definizione di dettaglio dei singoli servizi sopra citati, ovvero le condizioni, i requisiti, i termini e le modalità, sono stabiliti, oltre che nel presente Documento, nel Capitolato Tecnico e nei pertinenti allegati.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CUC Regione Sicilia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

Con la stipula del contratto d’appalto con le aziende aderenti alla Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia come indicate nel Capitolato d’oneri, a prestare i seguenti servizi dettagliati nel capitolato tecnico.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.

Le prestazioni oggetto del servizio verranno remunerate con corrispettivo a canone secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto.

# Art. 2 DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione stessa e fatti salvi il rinnovo e l’eventuale proroga tecnica. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione contraente potrà emettere Ordinativi di fornitura nei confronti dell'Aggiudicatario per l'approvvigionamento dei servizi oggetto della Convenzione.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto.

# Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto dell’appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell’offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al capitolato tecnico.

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto specificatamente indicato dal capitolato tecnico.

# Articolo 4 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all’Ufficio Speciale C.U.C. - Regione Siciliana.

In particolare, pena l'applicazione delle penali, come determinate nel capitolato tecnico, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

1. comunicare alla C.U.C. -Regione Siciliana ogni modificazione e/ od integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/ integrativo;
2. inviare alla C.U.C. - Regione Siciliana con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
3. comunicare tempestivamente alla C.U.C. - Regione Siciliana ed agli Enti del S.S.R. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale;
4. il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare detti servizi nei luoghi indicati dall’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.

# ART. 5 VERIFICHE, MONITORAGGIO, PENALI E CAUZIONE DEFINITIVA

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti ed alla C.U.C. Regione Siciliana, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti.

In ogni caso, le Amministrazioni contraenti hanno l’obbligo di verificare la regolare esecuzione dei servizi e di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l’Ufficio Speciale C.U.C. Regione Siciliana si riserva di risolvere la Convenzione di tal ché conseguentemente anche i contratti che ne derivano perderanno efficacia.

Gli Enti del S.S.R. provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.l.gs. n. 50/ 2016, alla verifica di conformità per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione od affidamento.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione all’Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana per gli adempimenti successivi.

La C.U.C. Regione Siciliana potrà, comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni ed a verificare periodicamente la rispondenza del servizio erogato agli standards previsti in Convenzione.

In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere all’Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana con periodicità almeno trimestrale alcuni dati ai fini reportistici con riguardo ai servizi espletati ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico.

La mancata produzione od il ritardo nella trasmissione dei reports comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato dal Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, l’Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

-le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;

-gli aspetti/ requisiti attinenti al prodotto che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;

-tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti od al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all' applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione contraente interessata alla singola fornitura o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento sanzionatorio, all’Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all' Amministrazione (ed all’Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’ Amministrazione contraente ed all’Ufficio Speciale - C.U.C. Regione Siciliana nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio delle medesime Amministrazioni, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/od il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall' adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere lo obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che ciascun’ Amministrazione contraente escuterà dalla ditta aggiudicataria la **cauzione definitiva** quantificandola avendo riguardo all'importo di aggiudicazione del proprio contratto nonché potrà regolamentare, nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato tecnico, la procedura di contestazione dell'inadempimento anche attraverso previsioni aggiuntive/ migliorative per la stessa.

# Articolo 6 RISOLUZIONE

1. La presente Convenzione ed i contratti attuativi potranno essere risolti al verificare di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
2. la fornitura abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
3. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
4. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione/ dei contratti attuativi;
5. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto conseguente alla convenzione, beni che non abbiano i requisiti di conformità e/ o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
6. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/ o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
7. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Amministrazione contraente;
8. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal Capitolato Tecnico (all'art.9).
9. nel caso di violazione di una delle obbligazioni relative alla Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali, Diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari, Protocollo di legalità;
10. La C.U.C. - le Amministrazioni contraenti, in ogni caso, procederanno a risolvere la Convenzione ed ai contratti attuativi al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
11. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
12. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016.

La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti ed è sempre causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

# Articolo 7 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.L.gs.n. 50/ 2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, i contratti collettivi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

# Articolo 8 RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, subfornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni contraenti o la C.U.C. Regione Siciliana

hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare agli Enti del S.S.R.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

La C.U.C. Regione Siciliana tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Gli Enti del S.S.R. ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a C.U.C. Regione Siciliana da parte dei medesimi Fornitori e/ o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/ 2003 e ss.mm.ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’ inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

# Articolo 9 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile della Fornitura, con incarico di essere il referente responsabile in ordine a ciascun contratto attuativo della Convenzione nei confronti della singola Amministrazione contraente e della C.U.C. Regione Siciliana per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi e della Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta alla singola Amministrazione contraente ed alla C.U.C. Regione Siciliana.

# Articolo 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto/ la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni contraenti e la C.U.C. Regione Siciliana, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di Fornitura e la Convenzione.

E' ammesso il subappalto con i limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del % dell' importo complessivo del contratto e per le seguenti parti del servizio , come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante e presso le Amministrazioni contraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto (a conferma di quanto dichiarato in domanda di partecipazione alla procedura ed in DGUE) l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.n.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante e dell'Amministrazione contraente.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

# Articolo 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, gli Enti del S.S.R., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i singoli Contratti di Fornitura nelle ss.ipotesi :

* in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
* in cui siano intervenute a carico del fornitore sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/ 2001, che impediscano allo stesso di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
* in cui il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. abbia avuto esito negativo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

# Articolo 12 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLI - PATTI

Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità e dai Protocolli, il fornitore accetta espressamente le clausole contemplate dal Patto e dai Protocolli allegati al capitolato d’oneri, pubblicato nella sezione ad essa riservata sul sito della C.U.C. Regione Siciliana.

Il fornitore si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Il fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al comma precedente, al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Il fornitore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all' art.10 del D.P.R. n. 252/ 1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/ o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell' impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della singola Amministrazione contraente del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L' Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto od al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

# ART. 13 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione della fornitura oggetto di ciascun contratto d'appalto sono indicati nell'Offerta Economica.

I corrispettivi dell'appalto sono soggetti ad i.v.a. di legge, pertanto la presente Convenzione è soggetta all'imposta fissa di registro a carico del Fornitore.

# ART. 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Cuc Regione Sicilia, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

# ART. 16 - CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/ o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità od inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della C.U.C. Regione Siciliana e/ o degli Enti del S.S.R. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti di legge.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto e nell'interesse adeguatamente motivato da parte della singola Amministrazione contraente.

# ART. 17 FORO COMPETENTE

Per le controversie sorte relativamente alla presente Convenzione stipulata tra la C.U.C. - Regione Siciliana è competente il Foro di Palermo.

Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e dell’Ufficio Speciale CUC Regione Sicilia, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Palermo, lì

CUC Sicilia IL FORNITORE

Dott. Il legale rappresentante\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[da inserire in caso di firma digitale

CUC Sicilia

Dott. C.F.:

Certificatore:

Validità: dal al, Firma digitale: n.

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal al, Firma digitale: n. \_\_\_\_\_\_\_

Palermo, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_